



# COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : [info@comune.aviatico.bg.it](mailto:info@comune.aviatico.bg.it) - sito web : [www.comune.aviatico.bg.it](http://www.comune.aviatico.bg.it)

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA TECNICA

N. Registro 5  
Data di registrazione 06-05-2026

COPIA

**OGGETTO: MANTENIMENTO DELL'IGIENE E DEL DECORO PUBBLICO  
DESTINATO A CONDOMINI ED ESERCIZI PUBBLICI E PRIVATI NON  
DOMESTICI: NORME PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI  
CONDOMINI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii, nell'ambito delle competenze previste dall'art.198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclo costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle legislazioni nazionali e dalle normative regionali;
- che le normative europee, nazionali (D.lgs.vo 152/2006 all'art. 205) e Regionali impongono ai Comuni il raggiungimento di percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

#### RICHIAMATI:

- il nuovo regolamento di Polizia Urbana approvato con atto del consiglio comunale n. 36 del 20/09/2019 capo terzo-nettezza dei centri abitati art. 17 che riporta: "Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, i luoghi pubblici, i luoghi aperti al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte acqua, spazzatura, animali morti, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo".

**TENUTO CONTO** che diverse aree presentano in sintesi delle peculiari caratteristiche sotto il profilo urbanistico-socioeconomico:

- che le zone presentano una elevatissima densità abitativa, con la diffusa presenza di grandi immobili residenziali e condomini.

**CONSIDERATO** che, mutuando altre positive esperienze già in atto di raccolta dei rifiuti "porta a porta", in tali contesti urbani è necessario implementare/attivare, per le grandi utenze (palazzi condominiali e utenti non domestici vari) un sistema puntuale sistema di raccolta dei rifiuti domiciliare, in cui **l'utente individuato come conferitore dei rifiuti sia rappresentato dal condominio e/o struttura pubblica o privata /negozio /attività commerciale, ecc., il quale deve auto organizzarsi al fine di individuare una propria postazione condominiale in cui conferire/espore i propri rifiuti e consegnarli al gestore del servizio**

**pubblico di raccolta**, il tutto nelle modalità, giorni e orari di seguito allegati e, in ogni caso, consultabili sul sito internet del comune e sul sito del gestore del servizio [www.https://www.rumentologo.it](https://www.rumentologo.it)

Ogni condominio e/o struttura pubblica o privata / negozio / attività commerciale, ecc. (grande utenza non domestica) individuato è **obbligato a predisporre** un punto interno alla propria pertinenza ove collocare le proprie postazioni condominiali necessarie e a stabilire il proprio punto di esposizione condominiale per la raccolta dei "sacchi gialli e bianchi", pertanto a tutti gli effetti di legge sia la postazione condominiale che il punto di esposizione dei sacchi gialli/bianchi (se individuata all'interno della pertinenza condominiale) riguardano espressamente la "gestione delle parti comuni", essendo ubicata in parti comuni e comunque ad uso esclusivo di tutti i condomini.

A tal fine si specifica quanto segue:

#### **A) LA POSTAZIONE CONDOMINIALE**

La postazione CONDOMINIALE, nell'ambito della gestione delle parti comuni, è un punto ad uso esclusivo degli utenti del CONDOMINIO nel quale vengono posizionati:

- UNO (o PIU') CASSONETTI PER CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

La postazione Condominiale è ad esclusivo e tassativo uso dei condomini/utenti debitamente individuati dal Condominio. E' preferibile individuare una postazione Condominiale per ciascuna scala di ingresso appartenente al medesimo condominio, anche ubicati in luoghi/posti diversi.

Ciascun contenitore condominiale dovrà essere dotato di un apposito adesivo riportante gli elementi individuativi dell'unità immobiliare (condominio, scala, ecc.), e/o sarà dotato di un apposito codice o sistema di codificazione e riconoscimento.

#### **B) LUOGO IN CUI POSIZIONARE LA POSTAZIONE CONDOMINIALE**

Il luogo individuato ove posizionare la postazione condominiale deve essere di libero e facile accesso al personale addetto al fine di agevolmente consentire le operazioni di carico dei sacchi gialli/bianchi e/o le operazioni di svuotamento dei cassonetti.

I condomini o l'amministratore ove nominato o la persona appositamente delegata dal condominio sono obbligati ad individuare, in accordo con l'amministrazione comunale e/o il gestore del servizio, nelle parti comuni il punto/luogo ove collocare la propria postazione condominiale, anche modificando/adattando a sue spese, ove necessario, gli attuali spazi esterni condominiali.

La responsabilità di tenuta e «custodia» e del corretto utilizzo, (rispetto di tutte modalità di conferimento) dei contenitori assegnati all'utenza condominiale è in capo ai condomini in solido tra loro o all'amministratore condominiale, (ove nominato), o a persona appositamente delegata dai condomini.

Solo ed esclusivamente laddove il Comune e/o il Soggetto gestore del servizio accertino - con la compilazione di apposito verbale - l'impossibilità tecnica-operativa di individuazione di un punto/luogo interno libero e ritenuto compatibile con le esigenze del servizio di raccolta ove posizionare la postazione condominiale, gli stessi soggetti possono posizionare la postazione condominiale (ad uso esclusivo degli utenti condominiali) in un' area pubblica (marciapiede, strada, piazza, ecc.) prossima e/o adiacente e/o prospiciente al suddetto condominio previo pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico.

In ogni caso il luogo ove posizionare la postazione condominiale, il numero di contenitori e altre eventuali annotazioni sulle modalità specifiche individuate, così come il luogo ove esporre i sacchi gialli/bianchi dovranno tutti risultare - per ogni utenza interessata - in un apposito verbale da sottoscrivere tra il Condominio e il soggetto gestore, che dovrà inviare una planimetria con l'indicazione dei luoghi individuati per la posa in scala 1:200. È necessario redigere un verbale con il quale tra l'altro verrà prevista la necessaria "dichiarazione liberatoria" per l'accesso nelle aree comuni pertinenziali condominiali, accessi consentiti esclusivamente ai soli fini dell'espletamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, ivi comprese l'espletamento delle attività relative al monitoraggio e vigilanza le medesime indicazioni riguardano anche la raccolta degli ingombranti e del verde.

**POSTO** che, pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti di maggior forza al fine di prevenire problemi di carattere igienico sanitario con l'applicazione del sistema tradizionale del porta a porta nella suddetta zona, nonché finalizzato a salvaguardare il decoro urbano cittadino e reprimere così con sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, ogni comportamento contrario alle buone norme di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che al fine di raggiungere le suddette finalità è necessario, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta", tutte le unità immobiliari (condominiali e grandi utenze non domestiche) specificatamente individuate dal Comune e/o dal Gestore del servizio ubicate nell'intero territorio comunale, debbano rispettare rigorosamente le suddette principali norme di conferimento e di comportamento.

#### **RILEVATO:**

- che obiettivo dell'Amministrazione Comunale oltre ad essere quello della tutela della sanità e igiene pubblica è anche quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, quindi deve intensificare i servizi di vigilanza-controllo, anche con l'adozione di

sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa la corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti determinano gravi rischi per la salute e l'igiene pubblica nonché producono grave danno all'immagine del comune;
- che in particolare le violazioni da parte degli utenti appartenenti all'unità immobiliari condominiali e delle grandi utenze non domestiche, (tutte specificatamente individuate dal Comune e/o dal soggetto gestore) delle suddette disposizioni in materia di raccolta differenziata potrebbero determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti più generali degli interventi in atto;

**PRECISATO** che il Condominio, ai sensi di legge, può rispondere quale obbligato in solido, (e quindi può essere ritenuto responsabile), rispetto ai condomini o a enti terzi, di tutte le violazioni di norme per la gestione delle parti comuni e pertanto per tutte le violazioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale in cui gli organi preposti non riuscissero ad individuare l'utente effettivo (famiglia, ufficio, negozio, ecc.) che ha commesso l'infrazione nella gestione delle parti comuni delle "postazioni condominiali" e/o dei punti di esposizione dei sacchi gialli/bianchi all'interno individuati, la relativa sanzione prevista dalla presente Ordinanza, sarà elevata direttamente ai condomini in solido tra loro o all'amministratore condominiale, (ove nominato), o a persona appositamente delegata dai condomini;

**PRECISATO** infine che le disposizioni relative al corretto conferimento dei rifiuti da parte degli obbligati alla presente ordinanza sono quindi tutte quelle già previste dal vigente sistema di raccolta così come specificatamente integrate e/o modificate dalla presente ordinanza.

**VISTO** il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed avvalendosi di tali poteri per l'adozione urgente dei provvedimenti suddetti, nonché dei poteri conferiti dall'art. 191 del D.lgs. n.152/2006;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000;

**VISTE** le segnalazioni di cui al protocollo 2515 del 04/06/2019, 3000 del 02/07/2019, 3120 dell'08/07/2019, 3244 del del 16/07/2019, 3437 del 26/07/2019, 3506 del 31/07/2019, 3568 del 02/08/2019, 3570 del 02/08/2019, 4885 del 08/11/2019, 62 del 01/01/2020, 4851 del 9/11/2022 e 4860 del 01/11/2022 e successive;

**RILEVATA** la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere impone l'adozione del potere di ordinanza da parte del responsabile del servizio.

## ORDINA

1. Ogni condominio e/o struttura pubblica o privata / negozio / attività commerciale, ecc. (grande utenza non domestica) individuato è **obbligato a predisporre un punto interno alla propria pertinenza ove collocare le proprie postazioni condominiali necessarie e a stabilire il proprio punto di esposizione condominiale per la raccolta dei "sacchi gialli e bianchi"**, pertanto a tutti gli effetti di legge sia la postazione condominiale che il punto di esposizione dei sacchi gialli/bianchi (se individuata all'interno della pertinenza condominiale) riguardano espressamente la "gestione delle parti comuni", essendo ubicata in parti comuni e comunque ad uso esclusivo di tutti i condomini.

La postazione Condominiale è a esclusivo e tassativo uso dei condomini/utenti e individuata dal Condominio.

Ciascun contenitore condominiale deve essere dotato di un apposito adesivo riportante gli elementi individuativi dell'unità immobiliare (condominio, scala, ecc.), e/o sarà dotato di un apposito codice o sistema di codificazione e riconoscimento.

2. Il luogo individuato ove posizionare la postazione condominiale deve essere di libero e facile accesso al personale addetto al fine di agevolmente consentire le operazioni di carico dei sacchi gialli/bianchi e/o le operazioni di svuotamento dei cassonetti.

I condomini o l'amministratore ove nominato o la persona appositamente delegata dal condominio sono obbligati ad individuare, in accordo con l'amministrazione comunale e/o il gestore del servizio, nelle parti comuni il punto/luogo ove collocare la propria postazione condominiale, anche modificando/adattando a sue spese, ove necessario, gli attuali spazi esterni condominiali.

La responsabilità di tenuta e «custodia» e del corretto utilizzo, (rispetto di tutte modalità di conferimento) dei contenitori assegnati all'utenza condominiale è in capo ai condomini in solido tra loro o all'amministratore condominiale, (ove nominato).

Solo ed esclusivamente laddove il Comune e/o il soggetto gestore del servizio accertino - con la compilazione di apposito verbale - l'impossibilità tecnica-operativa di individuazione di un punto/luogo interno libero e ritenuto compatibile con le esigenze del servizio di raccolta ove posizionare la postazione condominiale, gli stessi soggetti possono posizionare la postazione condominiale (ad uso esclusivo degli utenti condominiali) in un'area pubblica (marciapiede, strada, piazza, ecc.) prossima e/o adiacente e/o prospiciente al suddetto condominio previo pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Il luogo ove posizionare la postazione condominiale, il numero di contenitori e altre eventuali annotazioni sulle modalità specifiche individuate, così come il luogo ove esporre i sacchi gialli/bianchi dovranno tutti risultare - per ogni utenza interessata - in un apposito verbale da sottoscrivere tra il Condominio e il soggetto gestore, che dovrà inviare una planimetria con l'indicazione dei luoghi individuati per la posa in scala 1:200. È necessario redigere un verbale con il quale tra l'altro verrà prevista la necessaria "dichiarazione liberatoria" per l'accesso nelle aree comuni pertinenziali condominiali, accessi consentiti esclusivamente ai soli fini dell'espletamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, ivi comprese l'espletamento delle attività relative al monitoraggio e vigilanza le medesime indicazioni riguardano anche la raccolta degli ingombranti e del verde.
4. **Entro il termine imperativo di giorni 30 dalla data di emanazione della presente ordinanza gli amministratori di condominio dovranno aver attemperato alle prescrizioni di cui al punto 1-2-3-4.** In caso di mancato rispetto dell'ordinanza ai sensi dell'art. 77 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 ad euro 422,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

---